



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL 10.04.2019

OGGETTO: Ricorso in appello dinanzi alla Corte di Appello di Messina promosso dal Sig. La Rocca Croce Gino. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale.

L'anno **Duemiladiciannove**, addi **Dieci** del mese di **Aprile** ore **11,20** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

				P	A
1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO		A
2	GIARDINA	CARMELO	VICE SINDACO	P	
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	P	
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE		A
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Vice Sindaco, Carmelo Giardina** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Vista la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Ricorso in appello dinanzi alla Corte di Appello di Messina promosso dal Sig. La Rocca Croce Gino. Rappresentanza legale in giudizio, nominando all'uopo legale dell'Ente l'Avv. Antonio Noè che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva.**

Snf/Lrt/UffSegr



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 50 DEL 10.04.19

Oggetto:	Ricorso in appello dinanzi alla Corte di Appello di Messina promosso dal Sig. La Rocca Croce Gino - Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale
Settore	Ufficio Contenzioso
Proponente	Assessore al Contenzioso

La sottoscritta Russo Raffaella, Responsabile dell'Istruttoria dell'Ufficio Contenzioso, dichiara di aver istruito la seguente proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della G.M., attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa di prevenzione della corruzione e dal vigente P.T.P.C.T., di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale in relazione all'oggetto dell'atto, né in situazioni che danno luogo a obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Premesso che:

- in data 29.09.2015 Prot.n. 15725, perveniva ricorso ex art. 702 bis c.p.c., promosso dal Sig. La Rocca Croce Gino, dinanzi al Tribunale Civile di Messina, con vittoria di spese;
- la G.M. con delibera n. 25 dell'11.02.2016 conferiva incarico legale all'Avv. Antonio Noè, per la difesa dell'Ente nel superiore giudizio;
- con Sentenza R.G. 2915/2019 il Tribunale di Messina ha respinto il ricorso promosso dall'istante;

Che in data 28.03.2019 Prot.n. 7116, perveniva a questo Ente nota dell'Avv Noè con la quale lo stesso trasmetteva ricorso in appello, promosso dinanzi alla Corte di Appello di Messina, da parte del Sig. La Rocca Croce Gino, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Messina; **(ALL. 1)**

Dato atto:

- **Che**, con nota prot. n. 7775 del 04.04.2019, copia del ricorso in questione è stato trasmesso al Responsabile del I Settore, al Sindaco ed all'Assessore al Contenzioso, al fine di ricevere le opportune valutazioni e/o determinazioni in merito;

- **Che** il Responsabile del I Settore con nota Prot.n. 7842 del 05.04.2019, trasmessa all'Ufficio Contenzioso, indica la necessità di resistere in giudizio avverso il suddetto ricorso;

Ritenuto necessario proporre opposizione al suddetto ricorso, conferendo apposito incarico di rappresentanza legale ad un professionista;

Vista la delibera G.M. n. 103 del 28.06.2016, atto di indirizzo per l'affidamento della rappresentanza legale in giudizio del Comune di Giardini Naxos, e successiva N. 121 del 31.07.2018 di conferma, che al punto 3) prevede che nell'affidamento della rappresentanza giudiziale si dovrà tener conto anche della *“Conseguenzialità, continuità e complementarietà con altri incarichi avente lo stesso oggetto”*;

Visto l'allegato schema di disciplinare (**ALL. 2**) recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223, convertito con legge n. 248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, Cpa e ritenuta d'acconto;

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.L.gs n. 50 del 18.4.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

Vista la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che *“tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso”*;

Considerato che in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è soggetta ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs 50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Vista la Determina Dirigenziale N. 127 del 03.11.2017 con cui è stato approvato l'elenco dei legali di questo Comune, suddiviso in quattro sezioni, per l'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Preso atto che il Comune si trova attualmente in regime di gestione provvisoria;

Che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.L.gs n. 267 del 18.08.00, nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere, tra le altre, obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere assumere il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di €. 2.684,78, compreso Iva, Cpa e ritenuta d'acconto;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

- 1) **Autorizzare** la costituzione in giudizio e l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa dell'Ente nel ricorso in appello dinanzi alla Corte di Appello di Messina, proposto dal Sig. La Rocca Croce Gino, di cui in premessa ;
- 2) **Nominare**, a tal fine, un legale per la difesa degli interessi dell'Ente nel superiore giudizio, con ogni facoltà di legge a tutela del Comune;
- 3) **Disporre** che detto incarico legale risulta conferito nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di incarico - che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, resta subordinato il perfezionamento dell'incarico legale conferito;
- 4) **Dare atto** che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.L.gs n. 267 del 18.08.00, l'Ente si trova in regime di gestione provvisoria ma che si reputa necessario nominare un legale per assistere questo Ente nel suddetto ricorso in quanto la mancata nomina potrebbe arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- 5) **Prenotare** la spesa complessiva di €. 2.684,78 al Cap. 1245 del redigendo bilancio di previsione esercizio 2019/2021 , imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;
- 6) **Approvare** il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA- CAP.:1245			
Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO €.	ANNO/MESE	IMPORTO €.
2019	1500	2019	1500
2020	1184,78	2020	1184,78
TOTALE	2684,78	TOTALE	2684,78

7) **di dare** atto che al presente provvedimento sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla legge;


8) **di dare atto** che alla liquidazione delle somme a titolo di acconto e saldo si provvederà in base ai termini ed alle condizioni fissate dal disciplinare sottoscritto con il professionista, in conformità allo schema allegato con il presente provvedimento;

9) **di demandare** al Responsabile del Servizio l'assunzione del provvedimento di impegno di spesa complessivo;

10) **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo;

11) trasmettere copia al Responsabile del I^ Settore ed al Responsabile Ufficio Contenzioso.

Il Responsabile dell'Istruttoria


08-04-2019

Il Proponente



Al- 1

COMUNE DI GIARDINI NAXOS
DATA 28 MAR. 2019
Protocollo N. 7/16

CORTE D'APPELLO DI MESSINA

Atto di appello nell'interesse di

LA ROCCA Croce Gino, nato a Leonforte il 02/07/1958 (CF: LRCCCG58L02E536A) residente in Giardini Naxos (ME), Via Pancrazio De Pasquale, 129, elettivamente domiciliato in Messina, Via Dogali, 25, presso lo studio dell'avv. Maria Claudia GIORDANO, (C.F. GRDMCL71M63F158P), che lo rappresenta e difende giusta procura in foglio separato parte integrante del presente atto

Fax: 090-712992; pec: avvmariacaudiagiordano@pec.giuffre.it

-appellante-

c o n t r o

COMUNE DI GIARDINI NAXOS, nella persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Giardini Naxos (ME), Piazza Abate Cacciola, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio NOE'

- appellate-

Per la riforma

dell'ordinanza n. 21/2019 del 23/02/2019, emessa dal Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile, a definizione del procedimento sommario ex art. 702 bis cpc n. 2915/2015 Rg, comunicata in data 25/02/2019, non notificata, che ha così statuito: "P.Q.M. rigetta le domande del ricorrente; condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Giardini

Naxos in persona del Sindaco pro-tempore, la somma di € 1.618,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge”.

In fatto

Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 28/05/2015, il signor La Rocca, ricorreva in giudizio deducendo di essere dipendente del Comune di Giardini Naxos in forza dell’Ufficio Tecnico Comunale; che con decreto del 20/01/2011 il GIP, presso il Tribunale di Messina – sez. penale, disponeva il rinvio a giudizio nei confronti del ricorrente per il reato di cui all’art. 479 cp per fatti connessi alla funzione di servizio esercitata presso l’ente comunale; che con sentenza n. 413/2013 emessa il 13/05/2013 dal Tribunale di Messina – prima sezione penale (procedimento n. 3509/2010 RGNR), pubblicata il 17/05/2013 e dichiarata irrevocabile in data 26/07/2013, il ricorrente veniva assolto **“perché il fatto non sussiste”**.

Conseguentemente il ricorrente chiedeva all’Ente Comunale il rimborso delle spese legali sostenute nel detto procedimento penale n. 3509/2010 RGNR, ai sensi dell’art. 28 CCNL del 14/09/2000 e che l’Ente liquidava solo parzialmente.

Chiedeva, pertanto il ricorrente di accertare e dichiarare il diritto del signor LA ROCCA Croce Gino al pagamento in suo favore della residua somma di € 8.887,00 a titolo di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale n. 3509/2010 RGNR; per l’effetto, condannare parte

resistente Comune di Giardini Naxos al pagamento della somma di €. 8.887,00, oltre interessi di legge, maturati e maturandi sino al soddisfo.

Con memoria di costituzione e risposta si costituiva il Comune di Giardini che contestava quanto dedotto eccepito e richiesto *ex adverso*. Chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro; nel merito dichiarare che nulla era dovuto, quale ulteriore somma, al Geom. La Rocca per spese legali sostenute nel procedimento penale n 3509/2010 RGNR; in subordine previo accertamento della congruità delle prestazioni effettuate e della congruità del rimborso già riconosciuto dall'ente in favore del La Rocca e statuire che null'altro era dovuto; rigettare le richieste di parte ricorrente perché infondate.

In data 27/06/2016 parte ricorrente depositava telematicamente preverbale al fine di contestare quanto dedotto ed eccepito *ex adiverso*

Instauratosi il contraddittorio all'udienza del 28/06/2016 la causa veniva rinviata all'udienza del 05/05/2017 concedendo alle parti termine per note e per eventuali repliche. Le parti depositavano rispettivamente in data 12/04/2017 e 13/04/2017 note autorizzate insistendo nelle proprie difese e richieste.

All'udienza del 05/05/2017 il Giudice, atteso il carico di ruolo rinviava per i medesimi incumbenti all'udienza del 28/05/2018 e ulteriormente al 02/02/2019 ove il Giudice riservava la decisione.

Con ordinanza del 23/02/2019, depositata in data 25/02/2019, che oggi si impugna, il Giudice rigettava le richieste formulate dal ricorrente e condannava lo stesso alla refusione delle spese legali in favore del Comune di Giardini Naxos.

In diritto

L'ordinanza impugnata è illegittima, ingiusta e immotivata e va pertanto totalmente riformata, per i seguenti motivi:

1) Violazione dell'art. 28 CCNL del 14/09/2000 e dell'art. 39 L.R. n. 145/1980 recepito dall'art. 24 della L.R. n. 30/2000. Erronea valutazione riconoscimento del diritto di integrazione rimborso per spese legali connesse alla funzione di servizio esercitata presso l'ente comunale.

L'ordinanza è errata e ingiusta e deve essere totalmente riformata nella parte in cui il Giudicante ha rigettato le richieste del ricorrente in ordine al rimborso delle spese legali, ai sensi dell'art. 28 CCNL del 14/09/2000, sostenute, dallo stesso, nel procedimento penale che lo vedeva coinvolto per fatti connessi alla funzione di servizio esercitata presso l'ente comunale.

Si contesta l'impugnata pronuncia, giacché sorretta da una motivazione confusa, incongrua e comunque contraddittoria.

Il Giudice di prime cure ha, infatti, indicato a sostegno delle proprie statuizioni, ragioni destituite di alcun valido fondamento giuridico, tali da rendere il suo convincimento privo di un iter logico corretto e consistente.

Ed invero il diritto di integrazione del rimborso per spese legali connesse alla funzione di servizio esercitata presso l'ente comunale, in capo all'odierno appellante, trova il suo fondamento giuridico nell'art. 28 CCNL del 14/09/2000 per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, il quale dispone che: *“l'ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”*.

Nell fattispecie per cui è causa, il diritto dell'odierno appellante ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale è, infatti, già stato, a suo tempo, implicitamente e formalmente riconosciuto dall'Amministrazione Comunale, lì dove, con la determina del 5/05/2014 n. 39, agli atti, ha ritenuto di riconoscere, seppure in misura inferiore, il diritto ad ottenere, ex art. 28 CCNL del 14/09/2000, come approvato dalla PA con GM n. 96 dell'11/2/2013, il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nel procedimento penale n. 3505/2010, definito favorevolmente per il dipendente.

Tra l'altro, la Regione Sicilia, in materia di patrocinio legale, ha disposto all'art. 39 della L.R. n. 145/1980 (recepito, altresì, dall'art. 24 della L.R. n. 30/2000) che *"Ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità"*.

Ebbene, *"I presupposti per l'insorgenza di questa speciale garanzia, prevista in favore dei dipendenti degli enti locali, sono costituiti: a) dal fatto che la commissione di fatti o atti addebitati al dipendente in sede penale siano direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio; b) dalla mancanza di una situazione di conflitto di interesse"* (Cass. Sezioni Unite sentenza n. 12719 del 29 maggio 2009).

Ne consegue pertanto che l'Ente deve accertare la connessione della vicenda giudiziaria con la funzione rivestita dal pubblico funzionario, tutelare i suoi diritti ed interessi, verificare l'assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e i propri fini istituzionali, nonché la conclusione del procedimento penale con una sentenza di assoluzione (Cass., SS.UU., 29/05/2009, n. 12719; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 07/06/2010, n. 13675; Corte dei Conti, Sezione Lazio, 1 febbraio 2011, n. 141).

Orbene, è inconfutabile, perché documentato, che a seguito della richiesta di rimborso presentato dall'odierno appellante, il Comune di Giardini Naxos con nota Prot. n. 698/784 del 19/09/2013, ha accertato *la "sussistenza di una connessione con i compiti d'ufficio dei fatti oggetto del processo penale", e la mancanza di conflitto d'interessi con l'ente*".

Contestualmente, avendo la stessa P.A. ricevuto i contratti a suo tempo stipulati tra il dipendente ed i professionisti, per la propria difesa legale e tecnica, ha sottoposto a verifica di congruità le parcelle di cui si chiedeva il rimborso, chiedendo ai fini della conclusione della verifica la *"la trasmissione della parcella quietanzata dal difensore e/o consulente con l'indicazione dettagliata dell'attività svolta, (...)"*.

Ebbene, tenuto conto della normativa vigente applicabile al caso di specie e preso atto della sussistenza dei suddetti presupposti ne consegue che il dipendente può avvalersi della garanzia alla rivalsa alle spese attraverso il riconoscimento di un diritto, che sorge nel momento stesso in cui il procedimento penale ha inizio e le spese legali vengono concretamente sostenute.

Oggi il dipendente chiede proprio l'integrale rimborso delle parcelle quietanzate e ritenute congrue dalla stessa PA, così come trasmesse all'Ente, con nota prot. n. 24670 del 23/12/2013, assolvendo all'onere di provare l'intervenuto e completo pagamento.

Erra dunque il Giudice di prime cure nel ritenere che *“le somme potrebbero non coincidere con l'importo rimborsabile dal Comune, che nella valutazione degli importi da sbordare deve doverosamente procedere nel rispetto delle regole finalizzate ad una efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche e al quale non è opponibile sic et simpliciter il contratto intercorso tra professionisti e cliente”*.

In merito al rimborso parziale effettuato si osserva come ciò sia assolutamente contraddittorio con il parere di congruità effettuato dalla stessa Amministrazione Comunale, che, mai, ha ritenuto di contestare le somme richieste dai professionisti incaricati dal La Rocca, adducendo generiche contestazioni sul dovuto solo in fase di pagamento.

Vanno, dunque, rimborsati e così conferiti *ex post* gli oneri affrontati dal dipendente in caso di assoluzione con formula piena che, come nel caso di specie, esclusa in modo incontrovertibile la presenza di dolo o della colpa grave nel comportamento del dipendente pubblico.

E ciò, a maggior ragione, quando, i professionisti incaricati dal La Rocca per la propria difesa, sono già stati sottoposti, nell'analisi dei costi preventivi, all'Ente, che non ha contestato l'impegno di spesa convenuto tra il professionista incaricato e il proprio dipendente ed ha chiesto allo stesso di produrre le parcelle quietanzate.

Ciò è avvenuto con le note prot. 4554 e 4755 del 28/02/2013, agli atti, con cui il ricorrente, in ottemperanza, ha trasmesso al competente Ufficio le

copie dei due contratti sottoscritti con i professionisti senza ricevere, mai, alcuna contestazione in merito alle tariffe applicate.

A tal fine si osserva che il Comune con nota prot. 238/Cont del 05/04/2013, ha richiesto attestazione di irrevocabilità della sentenza oltre la nota spese, con indicazione dell'attività svolta dal legale e dal consulente tecnico di parte nominati per la difesa nel detto procedimento penale e la relativa documentazione, che veniva tempestivamente trasmessa.

In particolare l'ente richiedeva "nota spese redatta secondo la tariffa applicabile al momento dell'incarico con l'indicazione dell'attività svolta", facendo esplicito riferimento ai minimi tariffari di cui al D.M. n. 127/2004, e in fase di riconoscimento delle somme con nota prot. 1190/ Cont del 20/02/2014 ha, invece, ritenuto di dover applicare, in contraddizione con quanto precedentemente richiesto, il D.M. n. 140/2012, tra l'altro recepito dal Comune solo con il regolamento per l'ammissione al patrocinio ed al rimborso delle spese legali, approvato con delibera G.M. n. 120 del 21/11/2013, ovvero in data successiva alla conclusione dell'attività difensiva svolta, come emerge dalla stessa determina del segretario generale n. 39 del 05/05/2014.

È di tutta evidenza che l'attività difensiva dettagliatamente indicata nelle parcelle dei professionisti nominati dal La Rocca nel procedimento penale non è mai stata contestata e la relativa congruità alle tariffe da applicare doveva essere eseguita con riferimento al D.M. n. 127/2004 per come dalla

stessa P.A. richiesto con la nota prot. 238/Cont del 05/04/2013, antecedente l'approvazione del regolamento per l'ammissione al patrocinio ed al rimborso delle spese legali.

È chiaro che la modifica dei parametri di valutazione intervenuta successivamente alla richiesta di rimborso e nelle more dell'iter amministrativo per esitare la detta istanza non possono gravare sul dipendente.

Erra, pertanto, il Giudicante di primo grado nel ritenere che *“nel corso del presente giudizio non viene offerta dal ricorrente documentazione da cui possa evincersi l'erroneità della valutazione operata e/o l'ingiusta esclusione delle spese (risultate non documentate) in sede di richiesta di rimborso dell'ente”*.

Con nota prot. n. 16.320 dell'8/08/2013 il ricorrente depositava all'Ente comunale tutta la documentazione per come specificatamente richiesta, nonché la documentazione probatoria volta dal consulente tecnico di parte, arch. Faranna, con successiva nota prot. n. 17.954 del 16/09/2013 e la documentazione relativa al legale di fiducia avv. Scarcella con nota prot. n. 20618 del 28/10/2013.

Con nota prot. n. 24670 del 23/12/2013 venivano trasmesse le fatture quietanzate sia del consulente tecnico di parte, arch. Faranna, pari a €. 6.344,00 e del legale di fiducia, avv. Scarcella di €. 11.102,00 per un importo complessivo di €. 17.446,00.

Ed invero le parcelle elaborate dai professionisti incaricati, trasmesse al Comune, e depositate nel giudizio di primo grado, sono state redatte secondo i parametri minimi richiesti e con il dettaglio di tutte le attività eseguite. Pertanto, il Comune nel procedere alla verifica di congruità delle parcelle di cui si chiede il rimborso doveva attenersi ai parametri tariffari richiamati con la propria nota prot. 238/Cont del 05/04/2013. Ad ogni modo se la congruità delle spese legali da rifondere attiene alla autonoma stima dell'Ente, i criteri che quest'ultimo adotterà nella concreta quantificazione della somma rimborsabile dovrà, comunque, risultare adeguata all'importanza e alla complessità dell'attività svolta.

Tale aspetto non è stato opportunamente valutato dal Giudice di primo grado che ha genericamente ed erroneamente motivato: *“la domanda del La Rocca non possa trovare accoglimento dovendosi ritenere equa e rispondente ai principi sanciti dalla vincolante normativa di settore, la somma rimborsata”*.

Analizzando complessivamente la documentazione in atti, chiara e inequivocabile è il diritto all'integrale rimborso delle spese legali e di consulenza tecnica sostenute dall'odierno appellante nel procedimento penale sopra specificato.

Ciò nonostante, il Giudice di prime cure, ha sorprendentemente valutato esclusivamente la documentazione di controparte senza alcun altro confronto e parametro di valutazione ed ha, per l'effetto, disatteso *in toto* la

reale ricostruzione delle circostanze, e non valutando in modo coerente il contenuto delle note trasmesse dallo stesso Ente Comunale al ricorrente, con le quali in modo inequivocabile si riconosceva il diritto al rimborso nei confronti del La Rocca

Per quanto evidenziato, si chiede che l'adita Corte di Appello riformi l'ordinanza emessa in I° grado, per essere stata adottata in contrasto con le risultanze probatorie emerse in corso di causa.

3) Illegittima ed errata applicazione del principio della soccombenza sancito all'art. 91 epc. – Errata e ingiusta è, altresì, l'ordinanza con riferimento alla decisione relativa alla condanna delle spese di lite, perché formata sulla scorta di un puro ragionamento presuntivo, prescindendo dalla documentazione versata in atti.

Il Giudice di primo grado, pur richiamando l'esatto criterio della soccombenza, pone però per l'intero, sorprendentemente e con motivazione debole, a carico dell'odierno appellante. Anche detto capo della pronuncia si profila illegittimo ed erroneo con necessità di essere adeguatamente corretto, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, oltre che del presente giudizio di appello.

Tanto premesso, il signor **LA ROCCA Croce Gino**, rappresentato e difeso *come sopra*

cita

IL COMUNE DI GIARDINI NAXOS, nella persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, **elettivamente domiciliato presso lo studio dall'avv. Antonio NOE', quale procuratore costituito in primo grado, in Taormina (ME), Via Francavilla, 171**, a comparire innanzi alla Corte di Appello di Messina, all'udienza del **01/07/2019** ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, e comparire all'udienza indicata, con espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 38 e art. 167 cp.c., per ivi sentire accogliere le seguenti

Conclusioni

Voglia l'Ecc.ma Corte adita, *contrariis reiectis*, in riforma dell'**ordinanza n. 21/2019 del 23/02/2019, emessa dal Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile, a definizione del procedimento sommario ex art. 702 bis cpc n. 2915/2015 Rg, comunicata in data 25/02/2019**, non notificata, così provvedere:

- Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, dichiarare il diritto del sig. LA ROCCA Croce Gino al pagamento in suo favore della residua somma di €. 8.887,00 a titolo di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale n. 3509/2010 RGNR;
- per l'effetto, condannare il Comune di Giardini Naxos al pagamento della

somma di €. 8.887,00, oltre interessi di legge, maturati e maturandi sino al soddisfo.

- Emettere ogni altro provvedimento necessario e/o consequenziale.

Con vittoria di spese e compensi difensivi per entrambi i gradi del giudizio.

Salvo ogni altro diritto.

Messina, 26 marzo 2019

(avv. Maria Claudia GIORDANO)



Ai sensi dell'art. 14 DPR 115/02, si dichiara che il valore del presente procedimento è di €. 8.887,01 e che è soggetto a contributo unificato dimezzato pari ad €.335,50.

Si depositano telematicamente i seguenti documenti:

1. Copia conforme dell'ordinanza n. 21/2019 del 23/02/2019, emessa dal Tribunale di Messina, che si impugnata;
2. fascicolo del giudizio di primo grado.

Messina, 26 marzo 2019

(avv. Maria Claudia GIORDANO)



CORTE D'APPELLO DI MESSINA

Atto di appello nell'interesse di

LA ROCCA Croce Gino, nato a Leonforte il 02/07/1958 (CF: LRCCCG58L02E536A) residente in Giardini Naxos (ME), Via Pancrazio De Pasquale, 129, elettivamente domiciliato in Messina, Via Dogali, 25, presso lo studio dell'avv. Maria Claudia GIORDANO, (C.F. GRDMCL71M63F158P), che lo rappresenta e difende giusta procura in foglio separato parte integrante del presente atto

Fax: 090-712992; pec: avvmariacaudiagiordano@pec.giuffre.it

-appellante-

c o n t r o

COMUNE DI GIARDINI NAXOS, nella persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Giardini Naxos (ME), Piazza Abate Cacciola, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio NOE'

- appellate-

Per la riforma

dell'ordinanza n. 21/2019 del 23/02/2019, emessa dal Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile, a definizione del procedimento sommario ex art. 702 bis cpc n. 2915/2015 Rg, comunicata in data 25/02/2019, non notificata, che ha così statuito: *"P.Q.M. rigetta le domande del ricorrente; condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Giardini*

Naxos in persona del Sindaco pro-tempore, la somma di €. 1.618,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge”.

In fatto

Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 28/05/2015, il signor La Rocca, ricorreva in giudizio deducendo di essere dipendente del Comune di Giardini Naxos in forza dell'Ufficio Tecnico Comunale; che con decreto del 20/01/2011 il GIP, presso il Tribunale di Messina – sez. penale, disponeva il rinvio a giudizio nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 479 cp per fatti connessi alla funzione di servizio esercitata presso l'ente comunale; che con sentenza n. 413/2013 emessa il 13/05/2013 dal Tribunale di Messina – prima sezione penale (procedimento n. 3509/2010 RGNR), pubblicata il 17/05/2013 e dichiarata irrevocabile in data 26/07/2013, il ricorrente veniva assolto **“perché il fatto non sussiste”**.

Conseguentemente il ricorrente chiedeva all'Ente Comunale il rimborso delle spese legali sostenute nel detto procedimento penale n. 3509/2010 RGNR, ai sensi dell'art. 28 CCNL del 14/09/2000 e che l'Ente liquidava solo parzialmente.

Chiedeva, pertanto il ricorrente di accertare e dichiarare il diritto del signor LA ROCCA Croce Gino al pagamento in suo favore della residua somma di €. 8.887,00 a titolo di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale n. 3509/2010 RGNR; per l'effetto, condannare parte

resistente Comune di Giardini Naxos al pagamento della somma di €.
8.887,00, oltre interessi di legge, maturati e maturandi sino al soddisfo.

Con memoria di costituzione e risposta si costituiva il Comune di Giardini che contestava quanto dedotto eccepito e richiesto *ex adverso*. Chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro; nel merito dichiarare che nulla era dovuto, quale ulteriore somma, al Geom. La Rocca per spese legali sostenute nel procedimento penale n 3509/2010 RGNR; in subordine previo accertamento della congruità delle prestazioni effettuate e della congruità del rimborso già riconosciuto dall'ente in favore del La Rocca e statuire che null'altro era dovuto; rigettare le richieste di parte ricorrente perché infondate.

In data 27/06/2016 parte ricorrente depositava telematicamente preverbale al fine di contestare quanto dedotto ed eccepito *ex adiverso*

Instauratosi il contraddittorio all'udienza del 28/06/2016 la causa veniva rinviata all'udienza del 05/05/2017 concedendo alle parti termine per note e per eventuali repliche. Le parti depositavano rispettivamente in data 12/04/2017 e 13/04/2017 note autorizzate insistendo nelle proprie difese e richieste.

All'udienza del 05/05/2017 il Giudice, atteso il carico di ruolo rinviava per i medesimi incumbenti all'udienza del 28/05/2018 e ulteriormente al 02/02/2019 ove il Giudice riservava la decisione.

Con ordinanza del 23/02/2019, depositata in data 25/02/2019, che oggi si impugna, il Giudice rigettava le richieste formulate dal ricorrente e condannava lo stesso alla refusione delle spese legali in favore del Comune di Giardini Naxos.

In diritto

L'ordinanza impugnata è illegittima, ingiusta e immotivata e va pertanto totalmente riformata, per i seguenti motivi:

1) Violazione dell'art. 28 CCNL del 14/09/2000 e dell'art. 39 L.R. n. 145/1980 recepito dall'art. 24 della L.R. n. 30/2000. Erronea valutazione riconoscimento del diritto di integrazione rimborso per spese legali connesse alla funzione di servizio esercitata presso l'ente comunale.

L'ordinanza è errata e ingiusta e deve essere totalmente riformata nella parte in cui il Giudicante ha rigettato le richieste del ricorrente in ordine al rimborso delle spese legali, ai sensi dell'art. 28 CCNL del 14/09/2000, sostenute, dallo stesso, nel procedimento penale che lo vedeva coinvolto per fatti connessi alla funzione di servizio esercitata presso l'ente comunale.

Si contesta l'impugnata pronuncia, giacché sorretta da una motivazione confusa, incongrua e comunque contraddittoria.

Il Giudice di prime cure ha, infatti, indicato a sostegno delle proprie statuizioni, ragioni destituite di alcun valido fondamento giuridico, tali da rendere il suo convincimento privo di un iter logico corretto e consistente.

Ed invero il diritto di integrazione del rimborso per spese legali connesse alla funzione di servizio esercitata presso l'ente comunale, in capo all'odierno appellante, trova il suo fondamento giuridico nell'art. 28 CCNL del 14/09/2000 per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, il quale dispone che: *“l'ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”*.

Nell fattispecie per cui è causa, il diritto dell'odierno appellante ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale è, infatti, già stato, a suo tempo, implicitamente e formalmente riconosciuto dall'Amministrazione Comunale, lì dove, con la determina del 5/05/2014 n. 39, agli atti, ha ritenuto di riconoscere, seppure in misura inferiore, il diritto ad ottenere, ex art. 28 CCNL del 14/09/2000, come approvato dalla PA con GM n. 96 dell'11/2/2013, il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nel procedimento penale n. 3505/2010, definito favorevolmente per il dipendente.

Tra l'altro, la Regione Sicilia, in materia di patrocinio legale, ha disposto all'art. 39 della L.R. n. 145/1980 (recepito, altresì, dall'art. 24 della L.R. n. 30/2000) che *"Ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità"* .

Ebbene, *"I presupposti per l'insorgenza di questa speciale garanzia, prevista in favore dei dipendenti degli enti locali, sono costituiti: a) dal fatto che la commissione di fatti o atti addebitati al dipendente in sede penale siano direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio; b) dalla mancanza di una situazione di conflitto di interesse"* (Cass. Sezioni Unite sentenza n. 12719 del 29 maggio 2009).

Ne consegue pertanto che l'Ente deve accertare la connessione della vicenda giudiziaria con la funzione rivestita dal pubblico funzionario, tutelare i suoi diritti ed interessi, verificare l'assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e i propri fini istituzionali, nonché la conclusione del procedimento penale con una sentenza di assoluzione (Cass., SS.UU., 29/05/2009, n. 12719; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 07/06/2010, n. 13675; Corte dei Conti, Sezione Lazio, 1 febbraio 2011, n. 141).

Orbene, è inconfutabile, perché documentato, che a seguito della richiesta di rimborso presentato dall'odierno appellante, il Comune di Giardini Naxos con nota Prot. n. 698/784 del 19/09/2013, ha accertato *la "sussistenza di una connessione con i compiti d'ufficio dei fatti oggetto del processo penale", e la mancanza di conflitto d'interessi con l'ente*.

Contestualmente, avendo la stessa P.A. ricevuto i contratti a suo tempo stipulati tra il dipendente ed i professionisti, per la propria difesa legale e tecnica, ha sottoposto a verifica di congruità le parcelle di cui si chiedeva il rimborso, chiedendo ai fini della conclusione della verifica la *"la trasmissione della parcella quietanzata dal difensore e/o consulente con l'indicazione dettagliata dell'attività svolta, (...)"*.

Ebbene, tenuto conto della normativa vigente applicabile al caso di specie e preso atto della sussistenza dei suddetti presupposti ne consegue che il dipendente può avvalersi della garanzia alla rivalsa alle spese attraverso il riconoscimento di un diritto, che sorge nel momento stesso in cui il procedimento penale ha inizio e le spese legali vengono concretamente sostenute.

Oggi il dipendente chiede proprio l'integrale rimborso delle parcelle quietanzate e ritenute congrue dalla stessa PA, così come trasmesse all'Ente, con nota prot. n. 24670 del 23/12/2013, assolvendo all'onere di provare l'intervenuto e completo pagamento.

Erra dunque il Giudice di prime cure nel ritenere che *“le somme potrebbero non coincidere con l’importo rimborsabile dal Comune, che nella valutazione degli importi da sbordare deve doverosamente procedere nel rispetto delle regole finalizzate ad una efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche e al quale non è opponibile sic et simpliciter il contratto intercorso tra professionisti e cliente”*.

In merito al rimborso parziale effettuato si osserva come ciò sia assolutamente contraddittorio con il parere di congruità effettuato dalla stessa Amministrazione Comunale, che, mai, ha ritenuto di contestare le somme richieste dai professionisti incaricati dal La Rocca, adducendo generiche contestazioni sul dovuto solo in fase di pagamento.

Vanno, dunque, rimborsati e così conferiti *ex post* gli oneri affrontati dal dipendente in caso di assoluzione con formula piena che, come nel caso di specie, esclusa in modo incontrovertibile la presenza di dolo o della colpa grave nel comportamento del dipendente pubblico.

E ciò, a maggior ragione, quando, i professionisti incaricati dal La Rocca per la propria difesa, sono già stati sottoposti, nell’analisi dei costi preventivi, all’Ente, che non ha contestato l’impegno di spesa convenuto tra il professionista incaricato e il proprio dipendente ed ha chiesto allo stesso di produrre le parcelle quietanzate.

Ciò è avvenuto con le note prot. 4554 e 4755 del 28/02/2013, agli atti, con cui il ricorrente, in ottemperanza, ha trasmesso al competente Ufficio le

copie dei due contratti sottoscritti con i professionisti senza ricevere, mai, alcuna contestazione in merito alle tariffe applicate.

A tal fine si osserva che il Comune con nota prot. 238/Cont del 05/04/2013, ha richiesto attestazione di irrevocabilità della sentenza oltre la nota spese, con indicazione dell'attività svolta dal legale e dal consulente tecnico di parte nominati per la difesa nel detto procedimento penale e la relativa documentazione, che veniva tempestivamente trasmessa.

In particolare l'ente richiedeva "nota spese redatta secondo la tariffa applicabile al momento dell'incarico con l'indicazione dell'attività svolta", facendo esplicito riferimento ai minimi tariffari di cui al D.M. n. 127/2004, e in fase di riconoscimento delle somme con nota prot. 1190/ Cont del 20/02/2014 ha, invece, ritenuto di dover applicare, in contraddizione con quanto precedentemente richiesto, il D.M. n. 140/2012, tra l'altro recepito dal Comune solo con il regolamento per l'ammissione al patrocinio ed al rimborso delle spese legali, approvato con delibera G.M. n. 120 del 21/11/2013, ovvero in data successiva alla conclusione dell'attività difensiva svolta, come emerge dalla stessa determina del segretario generale n. 39 del 05/05/2014.

È di tutta evidenza che l'attività difensiva dettagliatamente indicata nelle parcelle dei professionisti nominati dal La Rocca nel procedimento penale non è mai stata contestata e la relativa congruità alle tariffe da applicare doveva essere eseguita con riferimento al D.M. n. 127/2004 per come dalla

stessa P.A. richiesto con la nota prot. 238/Cont del 05/04/2013, antecedente l'approvazione del regolamento per l'ammissione al patrocinio ed al rimborso delle spese legali.

È chiaro che la modifica dei parametri di valutazione intervenuta successivamente alla richiesta di rimborso e nelle more dell'iter amministrativo per esitare la detta istanza non possono gravare sul dipendente.

Erra, pertanto, il Giudicante di primo grado nel ritenere che *"nel corso del presente giudizio non viene offerta dal ricorrente documentazione da cui possa evincersi l'erroneità della valutazione operata e/o l'ingiusta esclusione delle spese (risultate non documentate) in sede di richiesta di rimborso dell'ente"*.

Con nota prot. n. 16.320 dell'8/08/2013 il ricorrente depositava all'Ente comunale tutta la documentazione per come specificatamente richiesta, nonché la documentazione probatoria volta dal consulente tecnico di parte, arch. Faranna, con successiva nota prot. n. 17.954 del 16/09/2013 e la documentazione relativa al legale di fiducia avv. Scarcella con nota prot. n. 20618 del 28/10/2013.

Con nota prot. n. 24670 del 23/12/2013 venivano trasmesse le fatture quietanzate sia del consulente tecnico di parte, arch. Faranna, pari a €. 6.344,00 e del legale di fiducia, avv. Scarcella di €. 11.102,00 per un importo complessivo di €. 17.446,00.

Ed invero le parcelle elaborate dai professionisti incaricati, trasmesse al Comune, e depositate nel giudizio di primo grado, sono state redatte secondo i parametri minimi richiesti e con il dettaglio di tutte le attività eseguite. Pertanto, il Comune nel procedere alla verifica di congruità delle parcelle di cui si chiede il rimborso doveva attenersi ai parametri tariffari richiamati con la propria nota prot. 238/Cont del 05/04/2013. Ad ogni modo se la congruità delle spese legali da rifondere attiene alla autonoma stima dell'Ente, i criteri che quest'ultimo adotterà nella concreta quantificazione della somma rimborsabile dovrà, comunque, risultare adeguata all'importanza e alla complessità dell'attività svolta.

Tale aspetto non è stato opportunamente valutato dal Giudice di primo grado che ha genericamente ed erroneamente motivato: *“la domanda del La Rocca non possa trovare accoglimento dovendosi ritenere equa e rispondente ai principi sanciti dalla vincolante normativa di settore, la somma rimborsata”*.

Analizzando complessivamente la documentazione in atti, chiara e inequivocabile è il diritto all'integrale rimborso delle spese legali e di consulenza tecnica sostenute dall'odierno appellante nel procedimento penale sopra specificato.

Ciò nonostante, il Giudice di prime cure, ha sorprendentemente valutato esclusivamente la documentazione di controparte senza alcun altro confronto e parametro di valutazione ed ha, per l'effetto, disatteso *in toto* la

reale ricostruzione delle circostanze, e non valutando in modo coerente il contenuto delle note trasmesse dallo stesso Ente Comunale al ricorrente, con le quali in modo inequivocabile si riconosceva il diritto al rimborso nei confronti del La Rocca

Per quanto evidenziato, si chiede che l'adita Corte di Appello riformi l'ordinanza emessa in I° grado, per essere stata adottata in contrasto con le risultanze probatorie emerse in corso di causa.

3) Illegittima ed errata applicazione del principio della soccombenza sancito all'art. 91 epc. – Errata e ingiusta è, altresì, l'ordinanza con riferimento alla decisione relativa alla condanna delle spese di lite, perché formata sulla scorta di un puro ragionamento presuntivo, prescindendo dalla documentazione versata in atti.

Il Giudice di primo grado, pur richiamando l'esatto criterio della soccombenza, pone però per l'intero, sorprendentemente e con motivazione debole, a carico dell'odierno appellante. Anche detto capo della pronuncia si profila illegittimo ed erroneo con necessità di essere adeguatamente corretto, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, oltre che del presente giudizio di appello.

Tanto premesso, il signor **LA ROCCA Croce Gino**, rappresentato e difeso *come sopra*

cita

II COMUNE DI GIARDINI NAXOS, nella persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, **elettivamente domiciliato presso lo studio dall'avv. Antonio NOE'**, quale procuratore costituito in primo grado, in Taormina (ME), Via Francavilla, 171, a comparire innanzi alla Corte di Appello di Messina, all'udienza del 01/07/2019 ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, e comparire all'udienza indicata, con espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 38 e art. 167 cp.c., per ivi sentire accogliere le seguenti

Conclusioni

Voglia l'Ecc.ma Corte adita, *contrariis reiectis*, in riforma dell'ordinanza n. 21/2019 del 23/02/2019, emessa dal Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile, a definizione del procedimento sommario ex art. 702 bis cpc n. 2915/2015 Rg, comunicata in data 25/02/2019, non notificata, così provvedere:

- Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, dichiarare il diritto del sig. LA ROCCA Croce Gino al pagamento in suo favore della residua somma di €. 8.887,00 a titolo di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale n. 3509/2010 RGNR;
- per l'effetto, condannare il Comune di Giardini Naxos al pagamento della

somma di €. 8.887,00, oltre interessi di legge, maturati e maturandi sino al soddisfo.

- Emettere ogni altro provvedimento necessario e/o consequenziale.

Con vittoria di spese e compensi difensivi per entrambi i gradi del giudizio.

Salvo ogni altro diritto.

Messina, 26 marzo 2019

(avv. Maria Claudia GIORDANO)



Ai sensi dell'art. 14 DPR 115/02, si dichiara che il valore del presente procedimento è di €. 8.887,01 e che è soggetto a contributo unificato dimezzato pari ad €.335,50.

Si depositano telematicamente i seguenti documenti:

1. Copia conforme dell'ordinanza n. 21/2019 del 23/02/2019, emessa dal Tribunale di Messina, che si impugnata;
2. fascicolo del giudizio di primo grado.

Messina, 26 marzo 2019

(avv. Maria Claudia GIORDANO)



Relata di notifica con modalità telematica
(ex art. 3-bis L. n. 53/1994 e successive modifiche)

Io sottoscritto **avv. Maria Claudia GIORDANO** (C.F.: GRDMCL71M63F158P) con studio professionale in Messina, Via Dogali, 25, iscritto all'albo dell'Ordine degli Avvocati di Messina, nella mia qualità di difensore del sig **LA ROCCA Croce Gino**, nato a Leonforte il 02/07/1958, (C.F.: LRCCCG58L02E536A), residente in Giardini Naxos (ME), Via Pancrazio De Pasquale, n. 129, giusta procura in foglio separato parte integrante dell'atto di appello

ho notificato

ad ogni effetto di legge con modalità telematica l'atto di appello dinanzi alla Corte di Appello di Messina e procura alle liti, a mezzo del mio indirizzo di posta elettronica certificata: avvmariaclaudiagiordano@pec.giuffre.it, costituente documento informatico conforme all'atto contenuto nel fascicolo informatico da cui è estratto a:

1) COMUNE DI GIARDINI NAXOS, nella persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Giardini Naxos (ME), Piazza Abate Cacciola, **presso il procuratore costituito avv. Antonio NOE'**, nel domicilio eletto in **Taormina (ME), via Francavilla, n. 171**, trasmettendolo a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: avv.antonionoe@pec.giuffre.it, tratto dall'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Messina.

Si attesta che gli atti notificati sono conformi agli atti contenuti nel fascicolo informatico da cui sono estratti e che il messaggio PEC oltre alla presente relata sottoscritta digitalmente contiene in allegato informatico l'atto di appello dinanzi alla Corte di Appello di Messina e procura alle liti.

Messina, 27 Marzo 2019

Firmato digitalmente
(avv. Maria Claudia GIORDANO)

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto, **LA ROCCA Croce Gino**, nato a Leonforte il 02/07/1958, (C.F.: LRCCCG58L02E536A), residente in Giardini Naxos (ME), Via Pancrazio De Pasquale, n. 129, nomino mio procuratore e difensore, ai fini della proposizione dell'appello avverso l'ordinanza emessa nel procedimento n. 2915/2015 R.G. dal Tribunale civile di Messina in data 23/02/2019, in ogni sua fase e grado, anche esecutiva e/o di opposizione, **l'avv. Maria Claudia GIORDANO**, (cod. fisc.: GRDMCL71M63F158P; Pec: avvmariaclaudiagiordano@pec.giuffre.it; Fax: 090.712992), del foro di Messina. Alla stessa conferisco ogni più ampio potere di legge, incluso quello di transigere, conciliare e quietanzare.

Eleggo domicilio presso il suo studio professionale sito in Messina, via Dogali, 25.


Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico e, al contempo, consento al trattamento dei dati di qualsiasi specie e natura funzionali all'espletamento del mandato e prendo atto dell'avvenuta informativa circa le modalità del suo trattamento ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento 679/2016.

Dichiaro, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

LA ROCCA Croce Gino



Per autentica
(avv. Maria Claudia GIORDANO)



Dettaglio Email

Mittente: avv.antonionoe@pec.giuffre.it

Destinatari: protocollogiardininaxos@pec.it

Data: 27-03-2019 Ora: 18:19 Num. Protocollo: Del:

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: I: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Testo Email



Al. L.

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice Fiscale n.00 343 940 839

N. REG./2019

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciannove, il giornodel mese di, in Giardini Naxos e nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata, avente fra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, il Comune di Giardini Naxos (di seguito Comune), sede di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, C.F. 00 343 940 839, in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, Dott.ssa Roberta Freni, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità;

Da una parte

E

L'Avv. con studio in, in via (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista"), in qualità di legale dell'Ente

Dall'altra

Premesso che:

Il Comune di Giardini Naxos deve proporre opposizione al **ricorso in appello dinanzi alla Corte di Appello di Messina promosso dal Sig. La Rocca Croce Gino;**

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. del immediatamente esecutiva, si è provveduto ad autorizzare la rappresentanza legale del Comune nel giudizio di che trattasi;

Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.

Ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza legale in giudizio, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

ART. 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente **nel ricorso in appello dinanzi alla Corte di Appello di Messina promosso dal Sig. La Rocca Croce Gino**, per il solo grado o la sola fase del giudizio attualmente pendente.

L'Amministrazione rilascerà procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente contratto – a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Giardini-Naxos.
- a rappresentare e/o difendere l’Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare – in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell’Ente – tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell’incarico ed in possesso dell’Amministrazione;
- a promuovere e/o resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l’attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

All’atto della consegna verrà sottoscritto verbale.

Il Professionista al momento del ritiro della suddetta documentazione dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento disciplinare, di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l’incarico, al contenuto dello stesso.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio *curriculum vitae* per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2 e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del *curriculum*, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell’incarico conferito di importo superiore ad € 1.000,00 ex art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo.

ART. 2

E’ onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all’ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell’Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

ART. 3

Le parti, così come sopra indicate con il presente atto, ai sensi dell’art. 2233, terzo comma del Codice Civile, e dell’art. 2 bis della legge n. 248/2006, sottoscrivono e formalizzano la misura del compenso stabilita per l’intero procedimento dell’incarico, per cui L’Avv. assume la rappresentanza e la difesa del Comune di Giardini Naxos, giusta Delibera di Giunta Comunale n..... del ed accetta il compenso stabilito di €. **2.684,78** compreso IVA e CPA e spese generale di studio, come per legge, per l’intero procedimento.

ART. 4

E’ onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l’attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa Amministrazione potrà richiedere all’avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell’instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l’incarico comprende anche l’eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all’espletamento dell’incombente. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l’intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per

l'amministrazione. Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

ART. 5

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato ne assume la responsabilità e senza maggiori oneri a caro dell'Ente.

ART. 7

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Amministrazione in Giardini-Naxos, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Abate Cacciola;
- il Professionista in , via..... ;

ART. 8

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute per motivate ragioni.

ART. 9

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 10

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART. 11

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura. La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti

competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziari adottati dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista **un anticipo pari ad €. 1.500,00**, comprensivo di Cpa, Iva e ritenuta d'Acconto e spese generali di studio, da liquidarsi dietro presentazione di fattura e copia degli atti di costituzione o comparsa.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

ART. 12

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 13

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 14

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR. 26.04.1986, n°13.

IL PROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE

L'Avv., dichiara di aver preso conoscenza delle clausole contenute in tutti gli artt. del presente contratto e di approvarle espressamente.

IL PROFESSIONISTA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 50 DEL 10.04.19

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 10.04.2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Roberta Froni




PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di € 2.500.000,00 sull'intervento Cap. 245 del bilancio comunale.

Giardini Naxos, 10.04.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Dott. Mario Cavallaro



JP. 37

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL Vice Sindaco

C. Giardina



L'Assessore Anziano

Dott. Carmelo Villari

Il Segretario Generale

Dott.ssa Roberta Freni

La presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

- Dott.ssa R. Freni -

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale

- Dott.ssa Roberta Freni -

L'Istruttore Amministrativo
